

STATUTO

del " CONSORZIO COOPERATIVE CASA E SERVIZI - Società Cooperativa a responsabilità limitata."

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA DEL CONSORZIO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede in Bologna la società consortile "Consorzio Cooperative Casa e Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata", composto da Cooperative di Abitazione e di Servizi Sociali. Nel seguito del presente atto chiamata anche semplicemente "Consorzio".

Il Consorzio potrà anche con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Essa è retta dal presente Statuto e può aderire ad organizzazioni di rappresentanza che si propongano iniziative di attività ai fini mutualistici e cooperativi.

ARTICOLO 2

DURATA

Il Consorzio durerà fino al 21 dicembre 2076 e tale scadenza potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

ARTICOLO 3

SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo che i soci del Consorzio intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, l'incremento e lo sviluppo delle Cooperative Associate e la migliore gestione organizzativa, tecnica, finanziaria ed amministrativa delle stesse.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici il Consorzio rispetta il principio della parità di trattamento, pur con facoltà dell'Organo Amministrativo di instaurare rapporti con i Soci diversificati in relazione alle loro diverse esigenze.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche a favore di soggetti terzi non soci (quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:P.M.I., artigiani, etc).

Il Consorzio deve essere retto e disciplinato dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del C.C..

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

ARTICOLO 4

OGGETTO SOCIALE

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei Soci, si propone di promuovere e disciplinare l'incremento e lo sviluppo delle Cooperative associate, avvalendosi di strutture interne o esterne; ciò anche attraverso il perseguimento di accordi e di alleanze con il sistema cooperativo italiano ed europeo libero e/o associato alle centrali storiche della cooperazione italiana.

Il Consorzio effettuerà quindi il coordinamento di tutte le iniziative delle cooperative associate tramite la prestazione di servizi organizzativi, tecnici, finanziari ed amministrativi, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, il consorzio potrà:

- a) assumere per conto delle Cooperative Consorziato e delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dell'A.C.E.R. il ruolo di ente attuatore dei programmi di edilizia pubblica;
- b) ottenere finanziamenti, credito di qualsiasi forma e tipo, contributi e facilitazioni previste dalle leggi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri Enti nazionali, Europei e internazionali necessari alla realizzazione dei propri programmi, e di quelli dei soggetti Consorziati e Convenzionati con diritto di ancorare la percentuale della prestazione a particolari risultati ottenuti;
- c) prestare servizio ed assistenza tecnica, legale, amministrativa, finanziaria per la elaborazione ed attuazione dei piani costruttivi;
- d) prestare assistenza amministrativa od eventualmente espletare con gestione diretta o delegata il servizio di amministrazione per le Cooperative Consorziato e Convenzionate;
- e) coordinare ed elaborare piani urbanistici e piani costruttivi per singole o più Cooperative e/o per gli Enti locali e/o per privati;
- f) prestare assistenza nelle eventuali procedure di espropriazione delle aree edificabili e di elaborazione delle Convenzioni anche per conto degli enti locali e per privati;
- g) prestare assistenza tecnica nelle costruzioni, nei collaudi e nella liquidazione dei lavori anche a favore di terzi;
- h) espletare ed assistere le pratiche presso i Ministeri, gli Istituti di Credito, i Comuni, le Province, le Regioni od altri Enti ed Istituzioni Nazionali, Europee ed Internazionali;
- i) dare consulenza, assistenza e rappresentanza nelle pratiche fiscali e tributarie;
- l) dare consulenza ed assistenza legale anche per il rapporto tra cooperative e Soci assegnatari;
- m) prestare, se del caso, garanzie per agevolare la concessione ai Consorziati di crediti bancari e di qualsiasi altra forma o tipo;
- n) svolgere qualsiasi attività per conto degli enti locali per l'attuazione di programmi di edilizia economica popolare e sociale;
- o) stipulare convenzioni anche con cooperative non aderenti al Consorzio allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione;

- p) svolgere attività mediante convenzione per conto od in collaborazione con Aziende Comunali o con imprese o con singoli privati per l'attuazione di programmi edilizi e sociali;
- q) svolgere attività mediante convenzione al fine di organizzare utenze artigiane, industriali, scolastiche, ASL ecc. ed attuare i relativi programmi edilizi e sociali;
- r) redigere e concludere contratti di qualsiasi tipo per conto delle Cooperative Consorziato e Convenzionate per la realizzazione dei programmi costruttivi e sociali;
- s) prestare consulenza tecnica al fine di favorire l'accesso al credito da parte degli enti cooperativi associati e stipulare, eventualmente, convenzioni dirette con Istituti di credito o altri Enti per una più celere ed economica realizzazione dei programmi costruttivi e sociali;
- t) favorire la raccolta del risparmio all'interno delle Cooperative Consorziato al fine di utilizzare i fondi, in tal modo reperiti, per il raggiungimento degli scopi consortili;
- u) stipulare convenzioni anche al di fuori del territorio nazionale con Enti o Governi al fine di favorire lo sviluppo del Movimento Cooperativo o per attuare programmi di edilizia pubblica, privata, sociale e/o attività sociale;
- v) promuovere iniziative, attività e operazioni utili per il compimento dello scopo sociale nel campo della pubblicità, dell'informazione e dell'approvvigionamento, al fine di effettuare una azione calmieratrice a vantaggio delle Cooperative Associate e dei loro soci.;
- w) ottenere direttamente la cessione delle aree, acquistare fabbricati nell'ambito dei Piani P.E.E.P., edilizia convenzionata od a libero mercato, al fine di costruire o ristrutturare case di abitazione (e servizi ad esse inerenti o collegati e ciò nell'ambito di programmi edilizi a più ampio respiro) da assegnare ai propri Soci o a Soci delle Cooperative consorziate;
- x) svolgere attive operazioni di solidarietà per lo sviluppo di ogni cooperativa e ciò anche attraverso il sostentamento economico con l'aiuto delle altre cooperative per il raggiungimento degli scopi sociali e statutari;
- y) costituire e far costituire società fra cooperative e privati allo scopo di favorire lo sviluppo della cooperazione integrato alle altre realtà economico-sociali.

Ad integrazione del suo primario scopo mutualistico il Consorzio potrà altresì provvedere:

- 1) - ad adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
- 2) intrattenere rapporti finanziari sia attivi che passivi con Cooperative, Consorzi, ed altri organismi economici;
- 3) costituire ed essere socia di Società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle Leggi vigenti;

Per il raggiungimento di tali obiettivi potrà avvalersi di ogni forma di finanziamento - agevolato o non - previsto dalle attuali disposizioni vigenti in materia finanziaria e di credito.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

NUMERO, REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei "soci" è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le cooperative di Abitazione e di Servizio legalmente costituite ed iscritte nei registri delle Prefetture o con l'attestazione delle iscrizione in corso, ovvero iscritte all'Albo delle Società Cooperative.

ARTICOLO 6

DOMANDA DI AMMISSIONE

Le Cooperative che intendono consorziarsi devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione

La domanda sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa richiedente, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione sociale, la sede e l'oggetto della Cooperativa;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) il numero dei soci iscritti alla cooperativa;
- d) l'ammontare delle quote sociali che la Cooperativa intende sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il contratto consortile da esso derivante e i conseguenti obblighi di rispettarlo integralmente;
- f) la dichiarazione di non esercitare in proprio attività imprenditoriali in concorrenza diretta con l'attività del Consorzio;
- g) ogni altro dato che il Consorzio riterrà opportuno richiedere anche a fini statistici.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto in vigore;
- 2) certificato d'iscrizione al Registro Prefettizio o certificato attestante presentazione della domanda di iscrizione al Registro Prefettizio ovvero all'Albo delle Società Cooperative.

ARTICOLO 7

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti decide sull'accoglimento della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione comunica all'interessato l'accettazione della domanda anche per fax od in via telematica

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli Amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

Gli interessati vengono iscritti nel suddetto libro Soci nell'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato con la totale restituzione della quota sociale detratta per altro le spese sostenute dal Consorzio per quel socio.

In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, ai sensi dell'art. 2528 c.c..

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

Le Cooperative Consorziare sono tenute ad usufruire del Consorzio per i servizi indicati all'art. 4 del presente statuto e pertanto a corrispondere allo stesso il relativo contributo, anche determinate in via previsionale e liquidate definitivamente a consuntivo anche in relazione ai risultati ottenuti su ogni iniziativa.

In particolare, è fatto obbligo in ogni caso alle Cooperative Consorziare di conferire al Consorzio l'attuazione dei programmi di edifici o relativi alla costruzione di complessi di edifici da esse erigendi con qualsiasi contributo o mezzo finanziario e di avvalersi, in conseguenza, dei suoi servizi tecnici ed amministrativi o di quelli con esso convenzionati o da esso indicati.

E' fatto altresì obbligo alle Cooperative Consorziare di conferire, per il raggiungimento degli scopi consortili, il denaro raccolto ai sensi dell'art. 12 L. 17/2/1971 n. 127 e successive modificazioni, denaro costituente il risparmio dei singoli soci delle Cooperative consorziate.

In base ad una programmazione operativa approvata le cooperative dovranno, applicando il concetto di reale solidarietà, disporre delle disponibilità economiche eccedenti i propri impegni temporali, che saranno comunque salvaguardati, a favore di altre cooperative consorziate per promuovere nuove iniziative edilizie per il raggiungimento degli scopi sociali dei Soci di ogni singola cooperativa. Eventuali deroghe ai suddetti obblighi potranno essere autorizzate su richiesta delle Cooperative interessate, dal Consiglio d'Amministrazione.

Le Cooperative associate sono altresì tenute:

- al versamento della quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- al versamento dei contributi consortili di cui al successivo art. 17 eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a comunicare al Consorzio tutte le variazioni del proprio domicilio

ARTICOLO 9

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per esclusione;

ARTICOLO 10

RECESSO DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulla richiesta motivata di recesso entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda che dovrà pervenire al Consorzio con lettera raccomandata o a mano.

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione del socio è deliberata oltre che nei casi previsti dalla Legge ed in particolare dagli artt. 2531 e 2533 C.C., dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- che, previa intimazione si renda moroso nei versamenti della quota sociale o dei versamenti dei contributi e dei conguagli previsti nel presente statuto;
- che incorra in gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal presente statuto, dai regolamenti, dalle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal rapporto mutualistico, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione stesso di accordargli un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- che non ottemperi al disposto dell'art. 8 del presente statuto.

Tra le inadempienze che, per l'art. 2533 C.C. legittimano l'esclusione del Socio, si vuole compresa l'attivazione di azioni giudiziarie contro al Consorzio prescindendo dalla procedura di cui al successivo art. 36.

Nei confronti del socio escluso il Consorzio conserva comunque il diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni da esso contratte a qualsiasi titolo oltre al risarcimento dei danni.

L'esclusione ha effetto dalla annotazione del provvedimento nel Libro dei Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

-CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE-

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale la cui operatività è regolata dal presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata al Consorzio, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13

LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO A SEGUITO DI DECESSO, RECESSO O ESCLUSIONE

I Soci receduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 18 del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 14

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 4 del presente statuto.

In tal caso il Consorzio, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le "azioni di partecipazione Cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato.

Il valore di ciascuna azione è pari a Euro 500=

Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci.

All'atto dello scioglimento del Consorzio le azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione Cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazioni Cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I possessori di "azioni di partecipazione Cooperativa" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – RISTORNI – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale dei Soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi) e non superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- b) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500 (cinquecento e zero centesimi);
- c) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 18;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- f) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento;

Le quote sociale non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo e cedute a terzi o ad altri soci con effetto verso il Consorzio, salvo il diritto di recesso ex. art. 2530 C.C., e sono indivisibili.

ARTICOLO 16

RISTORNI

L'Assemblea che approva il Bilancio, in conformità ai disposti dell'art. 2545 sexies, 3° c., C.C. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione nel progetto di bilancio d'esercizio, in ordine alla erogazione di ristorno ai soci e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto. In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente

realizzati. Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare annualmente, in conformità alla legge ed al presente statuto, l'entità dell'eventuale ristorno da proporre all'Assemblea ed individuare i soci in favore dei quali si eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico. L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ARTICOLO 17

CONTRIBUTI CONSORTILI

Le cooperative consorziate, oltre alla quota sociale sono tenute a corrispondere annualmente al fondo consortile, per il funzionamento e per la copertura delle spese di esercizio, i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione potendo lo stesso differenziare gli importi in base all'attività realmente effettuata da ogni cooperativa consorziata ed in relazione ai risultati ottenuti su ogni iniziativa.

ARTICOLO 18

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli Amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dello scambio mutualistico evidenziato nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se il Consorzio è tenuto alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota a ripartizione dei ristorni nel rispetto del precedente articolo 16);
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO V
GOVERNO DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 19
ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;
- d) Revisore Contabile;
- e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

ARTICOLO 20

ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA – DIRITTO DI VOTO

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Società cooperative facenti parte del Consorzio. Tali rappresentanti devono essere nominati dalle Assemblee generali delle singole cooperative e debbono essere scelti tra i soci. I rappresentanti durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Ciascuna Cooperativa nominerà quale rappresentante per partecipare con i più ampi poteri all'Assemblea, il Presidente o il Vice-Presidente del proprio Consiglio d'Amministrazione.

Le Cooperative con più di 500 (cinquecento) Soci nomineranno due rappresentanti e quelle con più di 1000 (mille) soci ne nomineranno tre. Anche in tali casi uno dei rappresentanti nominati dovrà rivestire, nella cooperativa nominante, la qualifica di Presidente o Vice-Presidente.

Ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto, il diritto di voto è comunque riconosciuto solo ai rappresentanti di Cooperative che siano iscritte da almeno 90 giorni nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Consorzio e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

ARTICOLO 21

CONVOCAZIONE

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta ad una di quelle obbligatorie stabilite nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la pubblicazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza sui quotidiani "Italia Oggi" o "Il Resto del Carlino";
- b) l'affissione presso la sede legale e/o invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 18 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 22

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, delibera sulla distribuzione dei residui attivi;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 27 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere eventualmente agli amministratori per la loro attività collegiale anche in forma di medaglia di presenza;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; ne delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 33 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

10) delibera su quant'altro riservato alla sua competenza dal presente statuto o sottoposto al suo esame dagli Amministratori, ferma la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza

ARTICOLO 24

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ARTICOLO 25

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee ordinarie dei Soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle Assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla Legge, in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;

- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi sul relativo rendiconto, fondo che è gestito dalla società ed è utilizzato dal rappresentante comune;

- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei Soci con facoltà di impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa nei rapporti con la Società.

ARTICOLO 26

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con le maggioranze dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio

ARTICOLO 27

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione si compone da cinque a tredici Consiglieri eletti dall'Assemblea generale.

I Consiglieri vengono eletti fra le persone indicate dalle Cooperative aderenti.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea, a norma di legge.

Per la sostituzione degli Amministratori nel corso d'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C.

Gli Amministratori restano in carica a norma di legge.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso di adeguata professionalità.

Agli Amministratori potrà essere corrisposta una indennità di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione il cui ammontare verrà determinato dall'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni e se svolgono particolari incarichi per conto del Consorzio ad un compenso determinato secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo se nominato determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità della

delega; può sempre impartire direttive agli Organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

In ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli Amministratori delegati e il Comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa riferendo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di 6 mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e, quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire commissioni di lavoro formate anche da soci non facenti parte del Consiglio per particolari attività; con parere motivato dello stesso Consiglio di Amministrazione possono entrare a far parte delle Commissioni anche non soci. L'Assemblea potrà insignire della carica di Consigliere Onorario e Presidente Onorario soggetti che siano stati Amministratori del Consorzio e che abbiano contribuito in misura rilevante allo sviluppo della Società. I Consiglieri Onorari ed il Presidente Onorario sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

ARTICOLO 28

CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e quando ne facciano richiesta almeno tre dei Consiglieri.

La convocazione potrà essere fatta a mezzo lettera almeno tre giorni prima della riunione, o, in caso di urgenza anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, ma almeno un giorno prima della riunione stessa.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Le votazioni sono palesi. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dopo tre assenze ingiustificate l'Amministratore decade automaticamente ed il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione di altro socio di Cooperativa Consorziata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o dal Vice-Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 29

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

In particolare esso, fra l'altro, deve:

A) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e l'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa";

B) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci;

C) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

D) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

E) acquistare, anche in diritto di superficie, vendere, permutare immobili e mobili o quote di essi, convenire prezzi ed esigerli, fare costruire ed assegnare gli immobili, contrarre mutui, appaltare lavori, consentire iscrizioni, riduzioni, surroghe, restrizioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche, rinunciare ad ipoteche legali e compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie ed opportune al raggiungimento degli scopi sociali del Consorzio;

F) compiere ogni altro atto e contratto inerenti allo scopo sociale;

G) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;

H) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e le retribuzioni; ovvero affidare incarichi per particolari attività ai professionisti fissando, anche in tal caso mansioni, retribuzioni e temporalità dell'incarico;

I) conferire e ricevere procure generali e speciali, ferma la facoltà del Presidente di cui al successivo art. 30;

L) determinare i compensi previsti all'art. 27;

M) determinare i criteri organizzativi per la prenotazione degli alloggi da assegnare, nel rispetto dei diritti dei soci, sia in proprietà individuale che anche in locazione/godimento.

N) costituire commissioni di lavoro consultivo, composte da soci o non soci e da Consiglieri, che dovranno collaborare per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti che si porranno al Consorzio

nel corso della sua attività, determinandone la composizione, i programmi e le norme di attività relative;

O) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

P) concedere o ricevere avalli, fidejussioni, prestiti ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma;

Q) dare adesione per il Consorzio a centrali Cooperative o ad organismi e istituzioni mutualistiche che abbiano per fine l'incremento e lo sviluppo della cooperazione;

R) deliberare la partecipazione in società per azioni o a responsabilità limitata od altri tipi di società in conformità alle Leggi vigenti;

Il Consiglio alla sua prima riunione, ai fini di un più sollecito svolgimento dell'attività dell'Ente, provvederà a delegare al proprio Presidente tutti i poteri per la ordinaria amministrazione senza limitazione alcuna intendendosi, per straordinaria amministrazione, le convenzioni di cui alla legge 865/71, le operazioni immobiliari, la stipulazione di mutui, le transazioni l'emissione di obbligazioni cartolari, ad eccezione dell'utilizzazione di conti correnti nei limiti dei fidi.

ARTICOLO 30

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Consorzio; in base a particolari, urgenti improrogabili necessità potrà agire direttamente fatto salvo la successiva ratifica del suo operato da parte del Consiglio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ARTICOLO 31

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea a norma del precedente art.23, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 32

COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ARTICOLO 33

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione nei casi previsti dalla legge.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico è affidato a norma di legge.

Nel caso di Società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il Revisore o la Società incaricati del controllo contabile:

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 34
SCIoglimento

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge, art. 2545 duodecies del C.C.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento ivi previste, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento del Consorzio o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ARTICOLO 35

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento del Consorzio vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci, eventualmente rivalutate.

Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni che prevedano che la proprietà deve essere trasferita all'Ente indicato dalla disposizione agevolativa, ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

ARTICOLO 36

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse, quando non sia previsto come obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del C.C.I.A.A.; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale il Consorzio.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale il Consorzio.

La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ARTICOLO 37

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 15,18,35 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

ARTICOLO 38

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.TO: CRISTONI PAOLO;

F.TO: PIETRO ZANELLI NOTAIO.